Prot. n. 0030858 del 29/05/2025 rep. 279/2025 - [UOR: SI000125 - Classif. VI/5]

UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE

CENTRO INTERUNIVERSITARIO DI RICERCA E DOCUMENTAZIONE

"DIASPORE, MEMORIE, ACCOGLIENZE"

Convenzione per l'istituzione del Centro Interuniversitario tra

l'Università di Napoli "L'Orientale", con sede e domicilio fiscale in Napoli, codice fiscale n. 00297640633, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Roberto Tottoli, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", con sede e domicilio fiscale in Caserta, codice fiscale n. 02044190615, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Giovanni Francesco Nicoletti, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Napoli "Federico II", con sede e domicilio fiscale in Napoli, codice fiscale n. 00876220633, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Matteo Lorito, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi di Napoli "Parthenope", con sede e domicilio fiscale in Napoli, codice fiscale n. 80018240632, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Antonio Garofalo, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

l'Università degli Studi "Suor Orsola Benincasa", con sede e domicilio fiscale in Napoli, codice fiscale n. 80040520639, rappresentata dal Rettore pro-tempore Prof. Lucio d'Alessandro, debitamente autorizzato a firmare il presente atto;

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Le Università indicate in epigrafe, rappresentate dai Rettori che sottoscrivono la presente intesa, convengono di costituire il Centro Interuniversitario di Ricerca e Documentazione "Diaspore, Memorie, Accoglienze", in seguito "Centro", al fine di gestire le iniziative comuni riguardanti attività di ricerca, didattica, formazione, aggiornamento professionale e fornitura di servizi, attraverso l'apporto congiunto offerto dalle discipline impartite nelle Università afferenti.
2. Il Centro è un'entità organizzativa che non ha soggettività giuridica ed il cui funzionamento è normato dagli articoli che seguono da ritenersi, nella loro interezza, quale Statuto del Centro.

Art. 1 Scopo del Centro

1. Il Centro si propone di:
   - promuovere, sostenere e coordinare ricerche multidisciplinari finalizzate allo studio, all'analisi e alla ricostruzione delle diaspore con riferimento all'abbandono del luogo di origine, alla migrazione e all'arrivo e l'accoglienza di profughi nell'area metropolitana di Napoli (con particolare interesse per i processi occorsi dal Primo dopoguerra in poi);
   - promuovere la ricerca su processi di insediamento dei profughi di diaspore che hanno interessato anche aree geografiche differenti rispetto all'area metropolitana di Napoli, nel seguente ordine di priorità: Campania, Italia meridionale, Italia;

- promuovere ricerche tese a ricostruire l'impatto delle suddette diaspore su: cultura, società, economia, politica, diritto, pensiero politico, arte e altri ambiti di pertinenza;
- archiviare, catalogare e digitalizzare fonti di diverso tipo (scritte, orali e visive, ufficiali e private) utili a ricostruire l'interezza dei processi diasporici, col fine di costituire un centro di documentazione accessibile, fisicamente e online, a studiosi e utenti.

2. Il Centro perseguirà le proprie finalità in modo non concorrenziale alle finalità istituzionali proprie dei Dipartimenti delle Università aderenti.

Art. 2 Sede del Centro

1. Il Centro ha sede, ai fini amministrativi e organizzativi, presso l'Università degli Studi di Napoli "L'Orientale" e svolge le proprie attività con il supporto amministrativo-contabile del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali. Il Centro non ha autonomia patrimoniale, finanziaria e contabile.
2. Le attività proprie del Centro saranno svolte presso le sedi delle Università contraenti articolandosi in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo di cui ai successivi artt. 6 e 7.
3. Per le proprie attività il Centro potrà avvalersi delle apparecchiature e del personale che Istituti e Dipartimenti delle Università contraenti, compatibilmente con le loro esigenze, metteranno a disposizione per gli scopi del Centro.

4. La sede amministrativa del Centro può essere variata con l'accordo di tutte le Università aderenti.

Art. 3 Attività del Centro

1. Il Centro persegue i propri scopi:

- promuovendo la ricerca come esposto nell'art. 1;
- collaborando con enti locali, nazionali e internazionali che possano contribuire allo sviluppo delle ricerche e alla creazione del centro di documentazione;
- promuovendo convegni e altre iniziative scientifiche tese all'approfondimento e alla discussione dei temi legati allo studio delle diaspore e mirate alla diffusione dei risultati raggiunti dal Centro, in appuntamenti per un pubblico ampio, e pubblicazioni, sia scientifiche che di carattere divulgativo;
- promuovendo scambi scientifici con centri di ricerca e università nazionali e internazionali;
- operando la disseminazione dei risultati raggiunti alla popolazione;
- curando la realizzazione di servizi tecnologici e la diffusione dell'informazione sulle ricerche condotte e sulle iniziative culturali promosse, anche mediante l'utilizzo di strumenti telematici e multimediali;
- organizzando corsi e seminari;
- promuovendo e coordinando le attività dei ricercatori affiliati o associati al centro;

- proponendo specifici progetti di ricerca fondamentale, applicata e finalizzata;
- promuovendo la formazione di ricercatori nel settore.

Art. 4 - Personale aderente al Centro e collaborazioni specialistiche esterne

1. I professori e ricercatori delle Università convenzionate, che svolgono ricerca nel campo degli studi e delle ricerche correlate agli interessi del Centro, possono richiedere di entrare a far parte del Centro, inoltrando domanda al Direttore, che è tenuto a sottoporre la richiesta al Consiglio Direttivo per l'approvazione della stessa.
2. Possono aderire al Centro sia studiosi afferenti a strutture di ricerca sia studiosi che svolgono attività in modo indipendente. Ai primi è richiesto di informare prontamente l'istituzione di afferenza dell'avvenuta adesione al Centro e trasmettere gli estremi della comunicazione al Centro.
3. Per le attività di cui all'art. 3, il Centro potrà avvalersi di collaborazioni esterne secondo la normativa vigente in materia. Gli incarichi saranno conferiti e stipulati con le modalità previste dal regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità in vigore presso l'Università sede amministrativa del Centro.

Art. 5 - Organi del Centro

1. Sono Organi del Centro:
   a. Il Direttore.

b. Il Consiglio Direttivo

c. Il Comitato Scientifico

Art. 6 - Il Direttore

1. Il Direttore del Centro rappresenta il Centro nei rapporti con i terzi e ne è responsabile.
2. Il Direttore del Centro è eletto dal Consiglio Direttivo tra i professori e i ricercatori di ruolo facenti parte del Consiglio stesso. La votazione è valida se vi ha preso parte la maggioranza assoluta (cinquanta percento più uno) degli aventi diritto al voto. È eletto colui che riporta il maggior numero di voti e nel caso di numero pari di voti per ciascun candidato la votazione è ripetuta. La sua nomina viene formalizzata con Decreto del Rettore dell'Università sede amministrativa.
3. Il Direttore dura in carica un triennio, rinnovabile.
4. Al termine del mandato e nei casi in cui il Direttore si dimetta o cessi di far parte del Centro o sia impedito all'esercizio delle sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il decano del Consiglio Direttivo provvede ad indire nuove elezioni, da svolgersi entro 2 mesi, svolgendo le attività di ordinaria amministrazione qualora non sia stato nominato un vicedirettore.
5. Il Direttore svolge le seguenti funzioni:

a) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative delibere;

b) vigila sull'osservanza della presente Convenzione istitutiva e della normativa vigente;

c) sovrintende al funzionamento generale del Centro ed esercita tutte le relative attribuzioni;

d) sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo:

i. il programma triennale di sviluppo,

ii. il piano annuale di attività,

iii. i documenti contabili correlati alla programmazione,

iv. la relazione annuale complessiva che comprende una relazione sui risultati scientifici sulla base della documentazione relativa all'attività scientifica prodotta dai responsabili delle attività di ricerca e una relazione sulla situazione economico-finanziaria, sulla base dei dati contabili-amministrativi e dei consuntivi inviati dal Dipartimento afferente, evidenziando eventuali eventi che hanno rappresentato una criticità economico-finanziaria nonché debitoria per il Centro;

v. i nominativi dei membri del Comitato scientifico;

e) invia alle Università aderenti, al fine di consentire l'adeguato monitoraggio da parte di questi, una relazione annua sulle attività svolte con allegati i relativi rendiconti scientifici e finanziari;

f) svolge i compiti previsti dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo sede amministrativa;

g) garantisce alle Università aderenti al Centro e ai collaboratori che vi afferiscono la disponibilità dei beni e dei servizi necessari allo svolgimento delle attività istituzionali del Centro, compatibilmente con le dotazioni disponibili;

h) può nominare il Vicedirettore tra i membri del Consiglio Direttivo, che lo sostituisce in caso di assenza o temporaneo impedimento.

Art. 7 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di indirizzo, di programmazione e di deliberazione delle attività del Centro.
2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Direttore del Centro ed è composto da un rappresentante per ciascuna Università convenzionata, di cui all'allegato A, individuato e nominato da ogni Ateneo aderente secondo le norme in vigore nello stesso. II rappresentante nominato dura in carica tre anni e il mandato può essere rinnovato.
3. Il Consiglio Direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge il Direttore, ai sensi del precedente art. 6;

b) assume tutte le delibere di carattere scientifico e organizzativo necessarie al funzionamento del Centro;

c) delibera su eventuali modifiche del presente testo Convenzionale, da sottoporre all'approvazione degli organi accademici degli Atenei convenzionati;

d) approva il programma triennale di sviluppo del Centro, definendo le linee di indirizzo e traducendole in appositi programmi di ricerca, e

delibera, su proposta del Direttore, il piano annuale di attività del Centro, anche per quanto attiene i correlati profili economici e finanziari;

e) approva la relazione annuale predisposta dal Direttore;

f) approva, per quanto di competenza, i documenti contabili correlati alla programmazione predisposti dal responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa, quale supporto amministrativo-contabile, e allocati con idoneo titolo all'interno della proposta di budget economico e degli investimenti del Dipartimento di supporto amministrativo-contabile;

g) approva i contratti di ricerca e le convenzioni con soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, negli ambiti di pertinenza del Centro, nel rispetto del pertinente regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro, le richieste di finanziamento, gli accordi con i Dipartimenti per la definizione e l'utilizzo delle risorse dipartimentali necessarie all'implementazione dei progetti, approvati in sede di adesione alla presente convenzione, nonché le modifiche a tali accordi;

h) delibera gli indirizzi per l'amministrazione dei fondi del Centro e dispone sull'utilizzazione delle attrezzature acquistate dal Centro o al medesimo concesse in uso, nel rispetto delle disposizioni del

Regolamento per l'amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università sede amministrativa del Centro;

i) delibera sulle richieste di nuove adesioni al Centro e prende atto delle dichiarazioni di recesso di Atenei e di ritiro di adesione di docenti;

j) delibera sui nominativi proposti dal Direttore per la composizione del Comitato scientifico;

k) approva l'eventuale regolamento di funzionamento del Centro per gli aspetti non disciplinati dalla presente convenzione, nel rispetto delle norme vigenti;

l) approva la proposta di rinnovo del Centro per il periodo convenzionale successivo, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

m) approva la proposta di scioglimento anticipato del Centro, da sottoporre alla deliberazione degli organi di governo degli Atenei convenzionati;

n) delibera su altri argomenti sottoposti al suo esame dal Direttore o da almeno un quinto dei suoi componenti.

4. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Direttore in seduta ordinaria almeno due volte l'anno. Esso si riunisce, ogni qualvolta necessario per la programmazione e gestione delle attività per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quinto dei componenti. In caso di impedimento o assenza del Direttore, il

Consiglio Direttivo è convocato e presieduto dal vicedirettore o, se questi non è stato nominato, dal decano. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in videoconferenza e comunque attraverso modalità che consentano l'identificazione certa dei partecipanti e un'effettiva interazione tra i componenti del Consiglio Direttivo.

5. La convocazione è fatta dal Direttore per iscritto via posta elettronica almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Consiglio Direttivo può essere convocato con almeno 24 (ventiquattro) ore di preavviso, con mezzi adeguati alle circostanze.
6. Il Direttore è tenuto a inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta per iscritto da almeno un quarto dei componenti (arrotondato per eccesso) del Consiglio Direttivo, dandone comunicazione ai componenti con almeno 24 ore di preavviso.
7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza assoluta degli aventi diritto, escludendo dal computo gli assenti giustificati; le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Direttore o, in sua mancanza, di chi presiede la seduta.
8. Il responsabile amministrativo del Dipartimento sede amministrativa, o suo delegato, svolge le funzioni di segretario verbalizzante.

9. È facoltà del Direttore, quando ritiene opportuno, indire una riunione estesa a tutti i professori e i ricercatori aderenti al Centro per una ricognizione dell'attività scientifica svolta e programmata dal Centro.

10. È facoltà del Direttore invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in ragione degli argomenti trattati, rappresentanti degli enti finanziatori e/o enti coi quali sono stati stretti accordi che partecipano senza diritto di voto.

Art. 8 – Comitato scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo di consulenza che coopera alla formulazione delle linee generali del Centro esprimendo il suo parere e contribuisce alla realizzazione di iniziative ad esse inerenti. Tale cooperazione è sollecitata dai soggetti con potere di convocazione (Direttore, un quinto del Consiglio Direttivo e/o del Comitato Scientifico) attraverso consultazioni e proposte per il miglioramento o l'estensione delle attività svolta dal Centro.
2. Il Comitato è convocato in seduta plenaria o ristretta in funzione dell'oggetto su cui esso è chiamato a deliberare. Il primo è convocato su tematiche scientifiche di carattere generale, mentre il secondo è convocato su tematiche scientifiche settoriali. La composizione del Comitato in seduta ristretta è stabilita dai soggetti con potere di convocazione che invitano sia i componenti del Consiglio Direttivo che i singoli studiosi, professionisti ed esperti di chiara fama non

appartenenti agli Atenei aderenti facenti parte del Comitato stesso, nei settori e ambiti di interesse oggetto della convocazione.

3. Il Comitato Scientifico è composto:

a) dai componenti del Consiglio Direttivo e dal Direttore;

b) da docenti, ricercatori e studiosi, anche esterni alle Università convenzionate, professionisti ed esperti di chiara fama individuati dal Consiglio Direttivo le cui competenze e professionalità siano riconosciute dallo stesso adeguate e rilevanti per le attività del Centro.

4. I componenti del Comitato Scientifico restano in carica tre anni e possono svolgere ulteriori mandati successivi. Il componente eventualmente subentrato in corso di mandato resta in carica fino alla scadenza naturale dell'organo. Il Comitato Scientifico decade automaticamente con il decadere del Consiglio Direttivo che lo ha espresso.

5. Il Comitato Scientifico è convocato dal Direttore in seduta ordinaria. Esso si riunisce in seduta straordinaria per iniziativa del Direttore o quando ne faccia richiesta motivata almeno un quarto dei componenti (arrotondato per eccesso) ovvero un quarto dei componenti (arrotondato per eccesso) del Consiglio Direttivo. Alle riunioni è ammessa la partecipazione anche in modalità telematica.

6. La convocazione del Comitato Scientifico è trasmessa dal Direttore per iscritto, per via telematica a mezzo posta elettronica, almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione, con indicazione degli

argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza, il Comitato può essere convocato con almeno 24 ore di preavviso. Il Direttore è tenuto ad inserire all'ordine del giorno gli argomenti la cui discussione sia stata richiesta da almeno un quinto dei membri del Comitato.

7. Per lo svolgimento dei lavori delle adunanze il Direttore nomina un segretario fra i componenti del Comitato Scientifico o, in caso di necessità, un componente del Consiglio direttivo.

Art. 9 - Funzionamento del Centro

1. Le attività scientifiche del Centro saranno svolte in base ai piani e ai programmi elaborati dal Consiglio Direttivo del Centro stesso, che potrà decidere se nominare un responsabile scientifico per ciascuna di esse.
2. Il funzionamento scientifico del Centro sarà regolato da eventuali apposite norme interne che stabiliranno, tra l'altro, le modalità di formulazione dei programmi di cooperazione scientifica a partire dalle proposte di singoli o gruppi di appartenenti al Centro.

Art. 10 - Finanziamenti

1. Il Centro opera mediante finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati nazionali o esteri, Convenzioni nazionali ed internazionali con Enti di ricerca o con organi di carattere sovranazionale o comunitario ed eventuali finanziamenti dagli Atenei o dai Dipartimenti di riferimento, erogati su base facoltativa, previa approvazione degli organi di governo delle Università convenzionate.

2. Il Centro, stante l'assenza della soggettività giuridica, non ha propria capacità di assumere oneri finanziari e/o di costituire rapporti convenzionali o contrattuali, tra cui rapporti di lavoro. Le competenze in tali ambiti, al fine di realizzare le attività del Centro, sono di pertinenza degli organi competenti del Dipartimento o dell'Ateneo sede amministrativa o dei singoli Atenei, su proposta degli organi del Centro.
3. Le parti si danno reciprocamente atto che l'istituzione del Centro non comporta l'assunzione di oneri finanziari per gli Atenei aderenti
4. La gestione dei finanziamenti è affidata al Dipartimento, sede amministrativa del Centro, in conformità alle norme del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Università di appartenenza, garantendo una rendicontazione specifica mediante appositi documenti contabili, anche di tipo analitico. Le richieste e l'accettazione di ogni finanziamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo e firmate dal Direttore del Centro.
5. I finanziamenti assegnati in maniera indivisa e relativi a iniziative comuni saranno gestiti presso l'Università sede amministrativa, con vincolo di destinazione al Centro. I finanziamenti eventualmente assegnati in forma divisa alle singole Università aderenti al Centro e con destinazione vincolata alle attività di ricerca del Centro stesso saranno gestiti dalle singole Università assegnatarie nel rispetto della

destinazione prevista in caso di scioglimento anticipato e rendicontati al Dipartimento sede amministrativa.

6. In caso di criticità finanziarie, qualora fossero presenti perdite economiche, queste in nessun caso potrebbero gravare sul bilancio delle Università convenzionate.
7. In caso di indebitamento del Centro, la responsabilità connessa al ripianamento ricadrà esclusivamente sul Dipartimento del singolo Ateneo convenzionato che ha generato l'obbligazione da cui è derivata la situazione debitoria.

Art. 11 - Gestione Patrimoniale

1. Poiché il Centro non dispone di autonomia patrimoniale, i beni da esso acquistati o al medesimo concessi in uso sono, rispettivamente, inventariati e riportati sul registro dei beni di terzi in uso presso le Università aderenti in cui sono allocati, nonché riportati a titolo ricognitivo, con l'indicazione della sede di allocazione fisica, nei registri inventariali/dei beni in uso unitari del Dipartimento e dell'Università sede amministrativa del Centro secondo le disposizioni normative nazionali vigenti e le regolamentazioni interne.
2. Il consegnatario dei beni inventariali presso il Dipartimento sede amministrativa del Centro è anche consegnatario e responsabile della custodia dei beni inventariati acquisiti dal Centro o al medesimo concessi in uso.

3. I registri inventariali dei beni di terzi in uso relativi al Centro devono essere aggiornati annualmente.

Art. 12 - Nuove adesioni

1. Possono entrare a far parte del Centro altre Università dietro richiesta da formularsi al Direttore del Centro. Previa approvazione del Consiglio Direttivo e degli organi deliberanti degli Atenei Convenzionati, le nuove ammissioni saranno formalizzate mediante appositi atti aggiuntivi alla presente Convenzione, approvati dagli atenei convenzionati e sottoscritti dai rappresentanti legali degli stessi.

Art. 13 - Stipula durata e rinnovo

1. La presente Convenzione è stipulata in modalità elettronica, tramite firma digitale o elettronica avanzata/qualificata, ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale (CAD), entra in vigore dalla data di sottoscrizione da parte dell'ultimo firmatario e ha 5 anni di validità. Per ultimo firmatario è da intendersi, ai sensi del successivo comma 3 del presente articolo l'ente che sottoscrive per ultimo entro la scadenza della preesistente Convenzione o comunque entro la data indicata dall'Università sede ospitante nella comunicazione di avvio del processo di sottoscrizione finalizzato al rinnovo.
2. Il rinnovo sarà attuato mediante acquisizione delle delibere da parte delle Università aderenti, mediante stipulazione di un nuovo atto scritto e previa valutazione dell'attività svolta dal Centro nel periodo precedente.

3. Le delibere di rinnovo dei vari partecipanti dovranno pervenire entro sei mesi antecedenti alla scadenza della presente Convenzione, al fine di regolamentare le attività del Centro senza soluzione di continuità. La Convenzione di rinnovo verrà firmata in coincidenza o con vigenza dalla data scadenza della Convenzione precedente. Le Università che delibereranno e sottoscriveranno successivamente a tale rinnovo, e quindi successivamente all'ultimo firmatario come definito al precedente comma 1, firmeranno, su richiesta da avanzare al Direttore del Centro e da approvare da parte del Comitato Direttivo del medesimo, un atto aggiuntivo e verranno reintegrati da tale data nelle attività del Centro, senza necessità di ulteriori delibere di approvazione da parte delle Università aderenti.
4. Ai fini del rinnovo, il Centro dovrà presentare a tutte le Università aderenti una relazione complessiva sull'attività, comprendente i risultati scientifici e gli obiettivi raggiunti (progetti di ricerca attivati, pubblicazioni, convegni, seminari, contratti di lavoro e ricerca, borse di studio, ecc.), nonché che rappresenti la situazione economico-finanziaria e contabile del Centro dell'ultimo periodo convenzionale, le motivazioni al proseguimento del Centro e un piano di sviluppo per il periodo di rinnovo, comprendente la sostenibilità finanziaria, sottoscritta dal Direttore.

Art. 14 - Recesso

1. Ciascuna Università convenzionata può esercitare l'azione di recesso, da comunicarsi con preavviso di sei mesi con lettera raccomandata R.R. o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC), indirizzata al Direttore del Centro, al Rappresentante legale dell'Università o Ente ospitante nonché alle altre Università aderenti. Resta in ogni caso fermo l'obbligo per l'Università receduta di adempiere a tutte le obbligazioni e agli oneri assunti nell'ambito delle attività svolte dal Centro anteriormente alla data di ricezione della comunicazione di recesso.

Art. 15 - Scioglimento e disattivazione

1. Il Centro è sciolto anticipatamente dagli Organi di governo delle Università convenzionate su proposta del Consiglio Direttivo che si esprime con voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, nei casi di:

a. venir meno dell'interesse per la ricerca oggetto del Centro;
b. manifesta e perdurante criticità economico-finanziaria del Centro;
c. inadempienza, da parte dei membri del Centro agli obblighi derivanti dalla presente Convenzione, ciascuno per le proprie competenze;
d. venir meno della pluralità degli Atenei aderenti (riduzione a uno degli Atenei interessati);
e. assenza o inadeguatezza di benefici economici e di ricerca a favore degli Atenei aderenti;

f. mancanza di un Dipartimento disposto a svolgere la funzione di sede amministrativa del Centro;

g. sostanziale inattività, inadeguatezza e/o impossibilità del Centro di raggiungere e conseguire le proprie finalità ed i propri obiettivi prefissati;

h. assenza di benefici a favore delle Università partecipanti;

i. insostenibilità in termini di efficienza ed efficacia delle attività svolte.

2. Entro sei mesi dalla deliberazione dell'ultima Università convenzionata circa l'accertamento della causa di scioglimento anticipato del Centro, individuata ai sensi del precedente comma 1 del presente articolo, dovranno essere portate a termine tutte le procedure di liquidazione della gestione amministrativo-contabile. Nessun impegno o contratto potrà essere assunto dopo che il Consiglio Direttivo ha avanzato proposta di scioglimento.

3. Qualora impegni o contratti verso terzi comportassero l'esigenza di un termine superiore ai sei mesi rispetto alla proposta di scioglimento, il Consiglio Direttivo indicherà le modalità da osservare per onorare gli impegni o i contratti in atto o mediante il riconoscimento della "ultrattività" dovuta fino alla scadenza degli impegni e contratti relativi o mediante trasferimento degli stessi a struttura disponibile con le doverose cautele verso i terzi interessati.

4. Lo scioglimento si perfeziona con l'adozione di apposite delibere da parte degli Organi di Governo delle Università convenzionate e diviene efficace con la comunicazione, a cura della Università sede amministrativa, al Direttore del Centro e a tutte le Università aderenti, di tale decisione.
5. L'Università sede amministrativa del Centro disporrà l'assorbimento di tutte le attività residue al Dipartimento di afferenza del Centro medesimo.

Art. 16 - Destinazione dei beni in seguito a scadenza o a scioglimento anticipato

1. Alla scadenza o in caso di scioglimento anticipato, i beni concessi in uso al Centro sono riconsegnati all'Università concedente.
2. Per quanto concerne i beni acquistati direttamente dal Centro, gli stessi, previa apposita delibera in tal senso del Consiglio Direttivo, resteranno di proprietà dell'Università presso cui al momento dello scioglimento risultano installati o collocati.
3. Le risorse finanziarie assegnate in maniera indivisa al Centro saranno ripartite fra le Università aderenti, con delibera dei relativi organi di governo, su proposta del Consiglio Direttivo mentre i fondi assegnati in forma divisa ai vari Atenei confluiranno nel patrimonio degli stessi.

Art. 17 – Obblighi informativi e di monitoraggio

1. Annualmente, il Centro, a cura del suo Direttore, trasmette agli Atenei convenzionati una relazione scientifica sulle attività svolte e un resoconto esaustivo sulla gestione e sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria, evidenziando eventuali criticità nonché segnalando eventuali situazioni debitorie critiche per il Centro.
2. Da tali relazioni e resoconti dovranno emergere con chiarezza i benefici derivanti alle Università aderenti dallo svolgimento delle attività. Nello specifico tali documenti devono contenere:

a. volume di attività;
b. grado di conseguimento degli obiettivi dichiarati e analisi delle cause di mancato raggiungimento;
c. grado di realizzazione delle previsioni economico-finanziarie ed analisi degli scostamenti (equilibrio economico);
d. situazione debitoria e creditoria (equilibrio finanziario);
e. numero di progetti implementati, risultati delle ricerche;
f. numero di pubblicazioni, eventi, congressi e seminari;
g. aspetti reputazionali (ritorni di immagine, presenza sul territorio, citazioni);
h. i risultati delle ricerche che hanno trovato applicazione e utilità nel sistema produttivo e nei servizi;
i. i docenti che partecipano alle attività del Centro;
j. ogni altra informazione utile a valutare le attività.

3. Il Direttore provvederà a inoltrare direttamente o tramite i rappresentanti di ciascun Ateneo nel Consiglio Direttivo, la predetta documentazione agli Atenei convenzionati.

Art. 18 - Titolarità dei risultati e tutela della proprietà intellettuale

1. Ai fini della presente Convenzione, con il termine "Risultati" s'intende qualsiasi invenzione, software opera dell'ingegno, creazioni ed elaborati intellettuali, dato, conoscenza o informazione che possono essere oggetto di tutela brevettuale o di tutela in termini di diritto d'autore, ottenuti in occasione dell'attuazione del rapporto oggetto della presente Convenzione e in ragione di essa dalle istituzioni convenzionate (a titolo meramente esemplificativo, il termine "Risultati" s'intende inclusivo di presentazione, seminario, convegno, pubblicazione, evento di diffusione di cultura scientifica, nonché ogni altra rappresentazione di atti, fatti o idee su qualsiasi supporto effettuata dalle istituzioni convenzionate nell'ambito delle attività svolte dal Centro).
2. Fatti salvi i diritti morali d'autore, riconosciuti agli autori in qualità di persone fisiche, i diritti patrimoniali sui Risultati, di cui al comma precedente, derivanti dalle attività del Centro, apparterranno all'istituzione convenzionata che ha svolto l'attività.
3. In tutti i casi in cui i medesimi Risultati di cui sopra ottenuti congiuntamente, la titolarità dei relativi diritti sarà congiunta e sulla base dell'apporto degli aventi diritto di ciascuna Università

aderente. A tal riguardo, le istituzioni interessate si impegnano a stipulare specifici accordi di condivisione che riconoscano i diritti e gli apporti di ciascuna, di qualsiasi genere o natura essi siano, alla realizzazione dei Risultati e che ne disciplinino la gestione, la valorizzazione e i processi di trasferimento tecnologico.

Art. 19 - Riservatezza

1. Le Università convenzionate si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite dai relativi aderenti al Centro e collaboratori a seguito e in relazione alla attività oggetto del medesimo.

Art. 20 - Sicurezza nei luoghi di lavoro

1. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal T.U. sulla sicurezza del lavoro di cui al D. Lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii., il Rettore di ciascun Ateneo convenzionato assume, in veste di relativo datore di lavoro, tutti gli oneri relativi all'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nei confronti del personale universitario, degli studenti e dei collaboratori del Centro ospitati presso la propria sede di competenza.
2. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale che presta la propria opera per conto delle Università presso enti esterni, così come di quello di Enti che svolgono la loro attività presso le Università, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle disposizioni vigenti, i soggetti cui competono gli obblighi previsti

dal D.lgs. 9.04.2008 n. 81 e ss.mm.ii. sono individuati di intesa fra Enti convenzionati e le singole Università attraverso specifici accordi.

Art. 21 - Coperture assicurative

1. Ogni Università contraente garantisce, per quanto di competenza, che il personale universitario, i collaboratori e gli studenti che svolgono attività presso la relativa Unità operativa, siano in regola con le coperture assicurative previste dalla vigente normativa.
2. Ciascuna Università convenzionata, per quanto di propria competenza, si impegna altresì ad integrare le coperture assicurative di cui al precedente comma con quelle ulteriori che si dovessero rendere eventualmente necessarie, in relazione a particolari esigenze poste dalle specifiche attività di volta in volta realizzate.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

1. Le Università contraenti si impegnano reciprocamente al trattamento dei dati relativi all'espletamento delle attività del Centro in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i e Regolamento UE 2016/679.

Art. 23 – Controversie

1. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli Atenei firmatari della presente Convenzione nel corso della durata del Centro è

competente il giudice ordinario del luogo in cui ha sede legale l'Università che funge da sede amministrativa del Centro.

Art. 24 - Modifiche alla Convenzione

1. Le modifiche alla presente Convenzione, ivi incluse le adesioni di altri Atenei al Centro, sono deliberate a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo approvate degli organi di governo delle Università Convenzionate e formalizzate con appositi atti aggiuntivi.

Art. 25 - Registrazione e imposta di bollo

1. Il presente Atto viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4. Tariffa parte II - atti soggetti a registrazione in caso d'uso- del D.P.R. 26.04.1986 N. 131. Le spese eventuali di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
2. Il presente atto, firmato digitalmente, si compone di n…… fogli, viene redatto in un unico originale e sarà registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi dell'art. 4, tariffa parte II – atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso – del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di registrazione saranno a carico della parte richiedente.
3. L'imposta di bollo (art. 2 della tariffa, All. A, parte prima del D.P.R. n. 642/1972), pari a euro sedici (€ 16/00) per foglio, verrà assolta in modalità virtuale ai sensi dell'art. 15 del DPR n. 642/1972 dall'Università sede amministrativa come da autorizzazione

dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Campania - del 20 marzo 2023 prot. 22005.

4. La Convenzione, sottoscritta da tutte le Parti aderenti mediante firma digitale, entra in vigore a partire dalla data del repertorio finale.

Art. 26- Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non disciplinato nella presente convenzione si applicano le norme statutarie e regolamentari vigenti presso l'Ateneo sede amministrativa del Centro e altresì la normativa generale vigente in materia.

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi di Napoli "L'Orientale"

Firmato digitalmente da: Roberto Tottoli
Organizzazione: ORIENTALENAPOLI/00297640633
Limitazioni d'uso: Explicit Text: I titolari fanno uso del certificato solo per le finalità di lavoro per le quali esso è rilasciato. The certificate holder must use the certificate only for the purposes for which it is issued.
Data: 06/05/2025 09:20:25

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

Giovanni Francesco Nicoletti
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA L. VANVITELLI
RETTORE
08.05.2025 11:16:20
GMT+02:00

UNIVERSITÀ DI NAPOLI L'ORIENTALE

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi di Napoli "Federico II"

Firmato digitalmente da

Matteo LORITO

CN = LORITO Matteo
O = Universita' degli Studi di Napoli Federico II
C = IT

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi di Napoli "Parthenope"

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI PARTHENOPE

Antonio Garofalo
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
PARTHENOPE/01877320638
23.05.2025 13:31:43
GMT+02:00

Il Magnifico Rettore

Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Lucio
D'Alessandro
28.05.2025
09:57:36
GMT+02:00